



Circolare
CCNL

CCNL GRAFICI, EDITORIALI - ARTIGIANATO ACCORDO TERRITORIALE LOMBARDIA 26 GIUGNO 2025

Con riferimento al recente Accordo territoriale siglato in data 26 giugno 2025 per le imprese aventi sede legale e/o operativa in Regione Lombardia, desideriamo informarvi che sono state introdotte nuove disposizioni contrattuali.

Riportiamo di seguito una sintesi delle principali novità introdotte.



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com

Sommario

Ambito di applicazione e orario di lavoro – artt. 1 - 3	3
Regime di flessibilità – art. 4	4
Altri regimi di orario - Banca Ore – art. 5.....	4
Malattia – art. 6	4
Smart Working – art. 7	5
Violenza, molestie e discriminazione di genere – art. 8.....	5
Assemblea – art. 9.....	5
Premio di produzione collettivo regionale – art. 10	5
Elemento regionale Lombardia (ERL) – art. 11.....	6
Welfare aziendale – art. 12.....	7
Contributo per il rinnovo contrattuale – art. 15	8
Decorrenza e durata – art. 16.....	8
Modulo di espressione volontà - Quota di servizio CCRL Grafici, editoriali - Artigianato Lombardia	9



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com

Il 26.6.2025 si è svolto un incontro tra Confartigianato imprese Lombardia, Cna Lombardia, Claii Lombardia, Casartigiani Lombardia, Slc - Cgil Lombardia, Fistel - Cisl Lombardia e Uilcom - Uil Lombardia allo scopo di siglare un accordo territoriale per le imprese aventi sede legale e/o operativa in Regione Lombardia.

Ambito di applicazione e orario di lavoro – artt. 1 - 3

Fermo restando l'art. 1, che delimita l'ambito di applicazione dell'accordo ai lavoratori delle imprese aventi sede legale e/o operativa in Regione Lombardia dei medesimi settori previsti dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese Artigiane e delle Piccole e Medie imprese dell'area Comunicazione sottoscritto da Confartigianato, Cna, Claii, Casartigiani, Cgil, Cisl, Uil, e fermo restando l'art. 2 relativamente alla durata massima dell'orario ordinario di lavoro stabilita in 40 ore la settimana, distribuite su 5 o 6 giornate lavorative, l'accordo introduce all'art. 3 una differente modulazione dell'orario di lavoro settimanale, stabilendo che:

3.1 A livello aziendale la durata massima dell'orario ordinario di lavoro settimanale può essere computata anche come media in un periodo di 12 mesi e possono essere definite diverse distribuzioni dell'orario ordinario di lavoro settimanale, previa informativa alle lavoratrici e ai lavoratori interessati e alla rappresentanza sindacale (R.S.A./R.S.U. ove costituite o al Rappresentante sindacale di bacino).

La durata media dell'orario di lavoro ai fini dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs. n.66/2003 é calcolata con riferimento ad un periodo di 12 mesi.

3.2 In presenza di specifiche esigenze tecnico, produttive ed organizzative aziendali, previa informativa alle lavoratrici e ai lavoratori interessati e alla rappresentanza sindacale (R.S.A./R.S.U. ove costituite o al Rappresentante sindacale di bacino), l'azienda potrà anche adottare regimi di orario che includano prestazioni lavorative in giornate domenicali, per un numero massimo di 9 giornate annue con maggiorazione del 30%. Tale maggiorazione non é cumulabile con quanto previsto dall'art. 27 del C.C.N.L..

3.3 Il riposo compensativo, inderogabile per norma, sarà fruito nella settimana successiva a quella della prestazione domenicale.



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com

Regime di flessibilità – art. 4

In particolari situazioni è facoltà delle aziende ricorrere a flessibilità oraria per fronteggiare improvvise e/o non preventivabili variazioni di intensità dell'attività lavorativa, realizzando diversi regimi di orario di lavoro che superino l'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali per un periodo massimo di 6 mesi, previa informazione alle lavoratrici e ai lavoratori interessati e alla rappresentanza sindacale {R.S.A./R.S.U. ove costituite o al Rappresentante Sindacale di bacino), corrispondendo ai lavoratori coinvolti nei periodi di minore intensità lavorativa una pari entità di riposi compensativi a fronte della non riduzione della retribuzione mensile, facendo confluire le ore in più e quelle di riposo in un conto ore individuale. Al termine del periodo definito per le eventuali ore in eccedenza rispetto all'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 15%, da liquidarsi entro il mese successivo.

Altri regimi di orario - Banca Ore – art. 5

Per far fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell'attività aziendale, l'orario contrattuale di lavoro settimanale previsto dalla contrattazione nazionale, a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto regionale, sarà realizzato come media nell'arco temporale del mese di calendario, previo Accordo tra il datore di lavoro e il dipendente. Nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili nel mese, le ore eccedenti saranno accantonate nel conto individuale denominato banca ore, comprensivo delle ore supplementari e dello straordinario.

Su richiesta del datore di lavoro, per situazioni di crisi o riduzioni impreviste di ordini che costituirebbero causa di richiesta di accesso agli ammortizzatori sociali, allo scopo di contenere l'eventuale ricorso agli stessi ammortizzatori sociali e mantenere i livelli occupazionali si potrà usare sino ad un massimo del 50% delle ore accantonate.

Le restanti ore potranno essere utilizzate, previo accordo, da parte dei lavoratori, individualmente con permessi di mezza o di una giornata, anche con possibilità di allungamento dei periodi feriali.

Malattia – art. 6

Dal 1° luglio 2025 ad integrazione e parziale modifica di quanto disposto dall'art. 62 del C.C.N.L. Area Comunicazione vigente, durante i primi 3 giorni di malattia (periodo di carenza), per i casi in cui non è prevista l'integrazione economica a carico del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico, in modo da raggiungere



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911

studio@negriassociati.com

www.negriassociati.com

complessivamente il 100% della retribuzione per i primi tre eventi di malattia, mentre cesserà di essere corrisposto a partire dal quarto evento.

Smart Working – art. 7

Le Parti sottoscriveranno un accordo quadro regionale sul lavoro agile a latere della presente intesa per definire l'uso e la gestione del lavoro agile nelle imprese artigiane secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Protocollo Interconfederale del 21.12.2021.

Come definito dalla normativa in oggetto sarà obbligatorio sottoscrivere accordi individuali tra datore di lavoro e lavoratore lavoratrici che intende accedere al lavoro agile. A tal fine le Parti si sono impegnate ad incontrarsi entro il 31/10/2025.

Violenza, molestie e discriminazione di genere – art. 8

Lo scopo del presente articolo è la diffusione all'interno dei contesti organizzativi e aziendali, del principio dell'inaccettabilità di ogni atto o comportamento che si configuri quale molestia o violenza nei luoghi di lavoro, contribuendo a rendere gli ambienti di lavoro luoghi sempre più di solidarietà, consapevolezza e avanzamento culturale.

Tale impegno di tradurrà, da un lato, nel sensibilizzare le aziende affinché anche la materia del contrasto alla violenza, alle discriminazioni e molestie sia esaminata come rischio specifico nell'ambito della valutazione di cui all'art. 28 del D.Lgs. n.81/2008), e dall'altro promuovendo azioni formative e informative sul tema.

Assemblea – art. 9

Fermo restando il diritto all'assemblea sancito dall'articolo 6 del C.C.N.L. vigente, le Parti convengono che particolare attenzione sarà dedicata alla promozione del sistema bilaterale Lombardo.

Premio di produzione collettivo regionale – art. 10

L'istituto denominato "premio di produzione collettivo regionale", previsto dai C.C.R.L. 24/10/1997 e 12/02/2001, è erogato sino al 30/09/2025.



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com

Elemento regionale Lombardia (ERL) – art. 11

Dal 1° ottobre 2025 ed in sostituzione del precedente *“premio di produzione collettivo regionale”*, viene introdotto un nuovo istituto denominato Elemento Regionale Lombardia (ERL).

L'ERL sarà corrisposto mensilmente a operai, impiegati e quadri nelle misure riportate nelle seguenti tabelle, con valori crescenti su tre scaglioni temporali, e rappresenta retribuzione mensile con efficacia su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di origine legale o contrattuale, T.F.R. compreso.

Imprese Artigiane – Area Comunicazione

Livello	Dal 01/10/2025	Dal 01/07/2026	Dal 01/02/2027
1A	€ 66,62	€ 79,27	€ 91,91
1B	€ 57,69	€ 68,71	€ 79,74
2	€ 52,18	€ 62,53	€ 72,87
3	€ 47,29	€ 56,99	€ 66,69
4	€ 42,79	€ 51,79	€ 60,79
5 bis	€ 37,13	€ 45,36	€ 53,59
5	€ 34,85	€ 42,72	€ 50,60
6	€ 31,35	€ 38,77	€ 46,18

PMI – Area Comunicazione

Livello	Dal 01/10/2025	Dal 01/07/2026	Dal 01/02/2027
1A	€ 66,88	€ 79,66	€ 92,43
1B	€ 57,91	€ 69,05	€ 80,19
2	€ 52,40	€ 62,85	€ 73,29
3	€ 47,49	€ 57,29	€ 67,09
4	€ 42,98	€ 52,07	€ 61,16
5 bis	€ 37,29	€ 45,61	€ 53,93
5	€ 35,01	€ 42,97	€ 50,92
6	€ 31,51	€ 39,00	€ 46,48

L'ERL ha natura retributiva a tutti gli effetti legali e contrattuali (incluso TFR). Per i lavoratori in apprendistato, si applicano le percentuali previste dal CCNL vigente.



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com

Di seguito la tabella di riepilogo dell'aumento valore per le imprese artigiane.

Incremento di costo per area comunicazione - Imprese artigiane			
Livello	Fino al 30/09/2025	Dal 01/07/2026	Incremento
1A	€ 41,32	€ 66,62	€ 25,30
1B	€ 35,64	€ 57,69	€ 22,05
2	€ 31,50	€ 52,18	€ 20,68
3	€ 27,89	€ 47,29	€ 19,40
4	€ 24,79	€ 42,79	€ 18,00
5 bis	€ 20,66	€ 37,13	€ 16,47
5	€ 19,11	€ 34,85	€ 15,74
6	€ 16,53	€ 31,35	€ 14,82

Welfare aziendale – art. 12

A decorrere dal 1° gennaio 2025, le aziende sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori un importo annuo di **€ 28,00** per ogni mese lavorato (o frazione superiore a 15 giorni), da utilizzare in strumenti di welfare (ex art. 51 TUIR).

Per i lavoratori part-time con orario pari o inferiore al 50%: l'importo è **€ 14,00** mensili.

I valori non concorrono al TFR né ad altri istituti contrattuali.

I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto e di ogni altro istituto contrattuale.

Hanno diritto al welfare aziendale i lavoratori a tempo indeterminato o determinato, che abbiano superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio o assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il lavoratore perde il diritto agli strumenti di welfare non ancora maturati al momento di presentazione delle dimissioni o di comunicazione della risoluzione del rapporto, mentre mantiene quelli maturati che dovranno essere resi disponibili al lavoratore entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro.

I periodi di aspettativa non retribuita né indennizzata *non* danno diritto agli strumenti welfare di cui al presente articolo.

Tempistiche di erogazione welfare

Dal 2026:



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911

studio@negriassociati.com

www.negriassociati.com

- nel mese di **maggio** per i valori maturati da novembre ad aprile;
- nel mese di **novembre** per i valori maturati nei mesi da maggio a ottobre;

Per il solo anno 2025:

Agosto 2025: importi maturati da gennaio 2025 a maggio 2025

Novembre 2025: importi maturati da giugno 2025 a ottobre 2025.

Limitatamente all'anno 2025 le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente Accordo o assunti successivamente a tale data.

Contributo per il rinnovo contrattuale – art. 15

Secondo le modalità stabilite dalle OO.SS. stipulanti, le imprese effettueranno ai lavoratori una ritenuta fissa di euro 15,00 una tantum da effettuarsi sulla retribuzione del mese di dicembre 2025, a titolo di contributo straordinario per il rinnovo del C.C.R.L. Lombardia, che verrà trasferito alle OO.SS. stesse.

Le aziende dopo aver consegnato, con la retribuzione del mese di ottobre 2025, la comunicazione concernente la motivazione della trattenuta, effettueranno la ritenuta sulla retribuzione netta del mese dicembre 2025 ai lavoratori non iscritti ad alcuna delle OO.SS. firmatarie del presente C.C.R.L., salvo comunicazione di non accettazione della trattenuta da parte del singolo lavoratore, da comunicare all'impresa per iscritto entro l'1/12/2025.

Le OO.SS. unitariamente provvederanno a comunicare alle Associazioni Imprenditoriali, l'Iban sul quale versare le quote raccolte.

Decorrenza e durata – art. 16

Fatte salve eventuali diverse previsioni convenute per i singoli istituti, il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e sino al 30/06/2029 e continuerà a produrre i suoi effetti fino alla data di decorrenza del successivo Accordo di Rinnovo.

Per tutto quanto non previsto all'interno della presente circolare si demanda al testo integrale.



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911

studio@negriassociati.com

www.negriassociati.com

Allegato 1.

Modulo di espressione volontà - Quota di servizio CCRL Grafici, editoriali - Artigianato Lombardia

Ai sensi dell'art. 15 del CCRL Metalmeccanica Artigianato Lombardia, sottoscritto in data 22 luglio 2025, si informa che è prevista una quota una tantum a carico dei Lavoratori e delle Lavoratrici non iscritti alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto.

Tale quota, pari ad euro 15,00, sarà trattenuta dal datore di lavoro nel mese di dicembre 2025.

Dati del dipendente

Nome e Cognome: _____

Codice Fiscale: _____

Qualifica e Livello: _____

Denominazione Azienda: _____

Scelta del dipendente

☐ acconsento alla trattenuta della quota di servizio

☐ non acconsento alla trattenuta della quota di servizio

In caso di mancata espressione del consenso o dell'espresso diniego, si applicherà il principio del silenzio assenso, con conseguente trattenuta della quota di servizio da parte del datore di lavoro.

Luogo e Data: _____

Firma del dipendente



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com